



ORIGINALE

N. 10 Reg.

N. 1860 Prot.

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio Comunale

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO IMU.

L'anno duemiladodici, addì VENTICINQUE del mese di MAGGIO alle ore 20,30' nella sede Municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria con l'intervento dei Sigg.:

	PRESENTE ¹	ASSENTE
1. IANESE Giancarlo	(X)	()
2. DE ZOLT Fernando	()	(X)
3. DE RIGO CROMARO Fides	(X)	()
4. DE BOLFO Cornelio	(X)	()
5. BERGAGNIN Elisa	(X)	()
6. CESCO CIMAVILLA Sabrina	(X)	()
7. MINA Adriano	(X)	()
8. COMIS DA RONCO Claudio	(X)	()
9. COSTAN ZOVI Daniele	(X)	()
10. BELLINI Daniel	(X)	()
11. ZANGRANDO Dante	(X)	()
12. CESARI Ivana	(X)	()
13. IANESE REGIN Ugo	(X)	()
	...	
totali	(12)	(1)

Assume la presidenza il sig. Giancarlo IANESE nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale sig. dr. Mirko BERTOLO.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO -

IL SINDACO

(*Ianese Giancarlo*)




Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESP. SERVIZIO CONTABILE/RAGIONERIA -

IL SINDACO

(*Ianese Giancarlo*)



=====

Sindaco-Presidente: passa a trattare del terzo punto all'ordine del giorno, introducendo la discussione sull'aggiornamento del regolamento IMU. Passa, quindi, la parola al Segretario comunale per l'illustrazione delle modifiche proposte al vigente regolamento comunale sull'imposta municipale propria.

Segretario comunale: illustra le modifiche proposte, precisando che le stesse consistono in un adeguamento del vigente regolamento comunale all'intervenuta novella legislativa introdotta con l'art. 4 della L. 26 aprile 2012, n. 44, di conversione con modificazioni del D.L. n. 16/2012.

Sindaco-Presidente: dichiara aperta la discussione.

Ianese Regin: con riferimento all'introduzione dell'imposta municipale propria nel Comune di San Nicolò di Comelico, ed in particolare alla determinazione delle relative aliquote, ritiene che il Consiglio comunale avrebbe dovuto prevedere un'integrale esenzione per le prime case di abitazione e un'aliquota più bassa per le seconde case; posto che anche per quest'ultime è stata deliberata un'aliquota "molto gravosa". Reputa che, prima di determinarsi in ordine all'indicazione di tali aliquote, l'amministrazione comunale avrebbe dovuto eseguire una proiezione sugli effettivi incassi derivanti dall'IMU rispetto a quelli storici garantiti dall'ICI.

Sindaco-Presidente: evidenzia che la proiezione sugli incassi è stata effettuata dall'Ufficio tecnico comunale e che la quantificazione delle aliquote è stata effettuata tenendo conto anche della quota spettante allo Stato su parte degli incassi a titolo di IMU, nonché della conseguente riduzione dei trasferimenti statali.

Ianese Regin: dichiara non aver visto la previsione di stima elaborata dall'Ufficio tecnico. Preannuncia che il voto della minoranza sulla proposta di deliberazione presentata sarà contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione n. 3, in data 10.04.2012, il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote e relative detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria relativa all'anno 2012, contestualmente approvando, altresì, il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria";

RILEVATO, che successivamente all'approvazione della predetta deliberazione consiliare n. 3/2012, l'art. 4 della L. 26 aprile 2012, n. 44, di conversione con modificazioni del D.L. n. 16/2012 (*"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento"*), ha apportato rilevanti integrazioni e modifiche all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, introducendo -tra le altre disposizioni innovative- anche un nuovo comma 12 bis al predetto articolo, il quale prevede che:

- *"...per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste nel presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per i medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate, di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata..";*
- *"... con DPCM, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 10 dicembre si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria, nonché sui risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilita dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012. Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto n. 267, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo";*

RILEVATO, inoltre, che il menzionato art. 4 della L. 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del D.L. n. 16/2012, innovando il regime delle esenzioni dell'IMU disciplinato dall'art. 6, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011, prevedendo, accanto alle esenzioni in precedenza previste dall'art. 7, comma 1, lett. b) (i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9), lett. c) (i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29. 09. 1973, n. 601), lett. d) (i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto), lett. e) (i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense), lett. f) (i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia), lett. h) (i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977), lett. i) (gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del T.U.I.R. destinati esclusivamente svolgimento **con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) del Dlgs n. 504/1992, l'ulteriore esenzione per *"... i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)";*

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra, di procedere all'aggiornamento del Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione di consiglio Comunale n. 3/2012;

VISTO lo schema di regolamento, allegato alla presente deliberazione *sub A)*, relativo alla disciplina applicativa dell'imposta municipale propria, così come adeguato dagli uffici comunali all'intervenuta novella legislativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;

RITENUTO lo schema regolamentare di cui sopra meritevole di approvazione;

RILEVATO che il regolamento da approvare con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle vigenti norme legislative inerenti l'imposta municipale propria, dovendosi, intendere integralmente recepita ed acquisita nel Regolamento ogni eventuale ulteriore modificazione e/o integrazione legislativa che intervenga nella specifica disciplina;

CONSIDERATO che, ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;

VISTO l'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011;

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

VISTI i commi 156 e 169 dell' art. 1 della L. n. 296/2006;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (i consiglieri BELLINI Daniel, ZANGRANDO Dante, CESARI Ivana, IANESE REGIN Ugo), astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 consiglieri:

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare, per le motivazioni addotte in premessa, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU, allegato *sub A)* alla presente deliberazione, così come adeguato dagli uffici comunali all'intervenuta novella legislativa di cui all'art. 4 del D.L. n. 16/2012, convertito con modifiche dalla L. 26 aprile 2012, n. 44; dando atto che deve, comunque, intendersi integralmente recepita ed acquisita nel Regolamento ogni eventuale ulteriore modificazione e/o integrazione legislativa che intervenga nella specifica disciplina;
- 3) di dare atto che il Regolamento di cui al precedente punto 2) ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

- 4) di confermare le aliquote e le detrazioni stabilite con precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 10.04.2012;
- 5) di dare atto che il regime delle esenzioni dall'imposta municipale propria è disciplinato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs n. 23/2011, così come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012 (conv. in L. n. 44/2012), il quale prevede, per quanto d'interesse dell'Ente, l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, nonché per i **fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D-L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)**;
- 6) di riservarsi la facoltà, disciplinata dall'art. 13, comma 12 bis, del D.L. 16/2012 **convertito, con modificazioni, dalla L. n. 44/2012**, di procedere, entro il termine 30 settembre 2012, alla modifica del regolamento, delle aliquote e delle detrazioni come sopra determinate;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze.

INDI. con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (i consiglieri BELLINI Daniel, ZANGRANDO Dante, CESARI Ivana, IANESE REGIN Ugo), astenuti n. 0, tutti resi palesemente per alzata di mano, presenti n. 12 consiglieri

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
PROVINCIA DI BELLUNO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto*
- Art. 2 - Presupposto dell'imposta comunale propria*
- Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree*
- Art. 4 - Soggetti passivi*
- Art. 5 - Soggetto attivo*
- Art. 6 - Base imponibile*
- Art. 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*
- Art. 8 - Esenzioni*
- Art. 9 - Riduzione e detrazioni dell'imposta*
- Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni*
- Art. 11 - Attività di controllo e interessi moratori*
- Art. 12 - Accertamento*
- Art. 13 - Funzionario responsabile*
- Art. 14 - Riscossione coattiva*
- Art. 15 - Rimborsi e compensazioni*
- Art. 16 - Sanzioni ed interessi*
- Art. 17 - Contenzioso*
- Art. 18 - Compensi incentivanti*
- Art. 19 - Entrata in vigore*

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 - Presupposto dell'imposta comunale propria

Presupposto dell'imposta municipale propria, di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è il possesso, così come definito dal successivo articolo 4, di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 3 - Definizione di fabbricati ed aree

Ai fini dell'imposta di cui al precedente articolo 2:

- a. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il Responsabile del settore tecnico competente, o suo delegato, su richiesta del contribuente, attesta se un'area è fabbricabile in base ai criteri di cui sopra. Non sono considerati, tuttavia, fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, così come definiti dall'art. 58, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, il beneficio connesso al versamento dell'imposta municipale propria come terreno agricolo, è applicabile esclusivamente ai contitolari in possesso dei predetti requisiti, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso. Analogamente il beneficio non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
- c. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile oppure i piccoli appezzamenti di terreno i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia ovvero i terreni rurali oggetto di provvedimento amministrati.

Art. 4 - Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui al precedente art. 2, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica locati con patto di futura vendita, l'imposta è dovuta dall'ente proprietario.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. L'imposta è accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui al precedente art. 2 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio.

2. In caso di esercizio associato delle funzioni e servizi tra Comuni, ai sensi degli articoli 30 e 32 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, l'attività di controllo, di accertamento, di applicazione sanzioni e di riscossione è esercitata secondo le forme e modalità previste nei relativi accordi associativi.

Art. 6 - Base imponibile

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al precedente art. 2.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori, nonché le rivalutazioni determinate dalle disposizioni normative vigenti in materia.

3. Per i fabbricati rurali, di cui all'art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011 n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il decreto del ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In caso di utilizzo edificatorio dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero se antecedente sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), d), e) ed f) del D.P.R. 6/6/2001, n. 380, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o di recupero edilizio ovvero, se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

6. Per i terreni agricoli, il valore è calcolato applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore nonché le rivalutazioni determinato dalle disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 7 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni, previste al successivo art. 9, sono stabilite dalle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e con deliberazione di Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, le aliquote e le detrazioni possono essere modificate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In mancanza di tale deliberazione si intendono prorogate le aliquote e le detrazioni vigenti.

3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nell'anno cui la corrispondente obbligazione tributaria si riferisce.

4. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta municipale propria sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 8 - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 9, comma 8, del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel territorio comunale, dalle regioni, dalle province, da altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.lgs n. 504 del 1992. L'esenzione prevista dal citato art. 7, comma 1, lettera i) si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

3. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9 - Riduzione e detrazioni dell'imposta

1. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo - intendendosi per tale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente - si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto dalla normativa vigente in materia o deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del presente regolamento. Tale detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si estende anche alle sue pertinenze. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Qualora l'importo della detrazione per l'abitazione principale risulti maggiore dell'imposta dovuta, la parte residua viene scomputata dall'imposta dovuta per le pertinenze. L'applicazione dell'aliquota ridotta alle pertinenze dell'abitazione principale, distintamente accatastate, è subordinata alla effettiva destinazione delle medesime all'utilizzo previsto dalla categoria catastale cui risultano iscritte o comunque da una di quelle di cui sopra. Non sono, comunque, considerate pertinenze le unità immobiliari che distano dall'abitazione principale più di 1.000 metri.

2. La detrazione di cui al presente articolo si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato.

3. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione di cui al comma 1, a condizione che lo stesso non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la ex casa coniugale.

4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

5. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 10 - Versamenti e dichiarazioni

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nel precedente art. 4 per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nel precedente art. 4 devono effettuare il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso con le rateizzazioni e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. E' in ogni caso facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.

3. L'imposta dovuta ai sensi del precedente comma deve essere corrisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs n. 241/1997 con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 12, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011. Gli importi sono arrotondati nelle modalità di legge.

4. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto dal contribuente risulti pari o inferiore a Euro 10,00 annui. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

6. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti eseguiti nei termini e secondo le modalità stabilite dai modelli approvati dalle autorità competenti.

7. Per quanto non diversamente disposto, per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

Art. 11 - Attività di controllo e interessi moratori

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti.

2. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 - Accertamento

1. A seguito dell'attività di cui al precedente art. 11, il Comune, entro i termini di legge, provvede alla notifica al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento d'ufficio ed in rettifica.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.

3 Il Comune, per la propria azione impositiva, si può avvalere anche dell'istituto dell'accertamento con adesione da disciplinarsi con apposito regolamento comunale ovvero con regolamento da adottarsi con le forme e modalità di cui all'art. 5, comma 2, del presente Regolamento.

4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 10,00.

5. Le riscossioni conseguenti ad atti di cui al presente articolo sono effettuate secondo le modalità stabilite dalla legge.

6. A richiesta del contribuente l'ufficio provvede alla compensazione tra importi a debito ed importi a credito anche relativi a diverse annualità. L'avviso di accertamento deve, in ogni caso, indicare distintamente l'intero importo a debito e l'importo a credito che si compensa. L'eventuale eccedenza di credito non compensata potrà essere rimborsata al contribuente oppure utilizzata per successivi versamenti come indicato all'art. 15, comma 3.

Art. 13 - Funzionario responsabile

Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 14 – Riscossione coattiva

La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

Art. 15 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di legge. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,00 per ciascun anno d'imposta.
3. In alternativa, il contribuente beneficiario del rimborso può richiedere all'ufficio di compensare la somma a credito, comprensiva degli interessi, con quelle dovute, entro l'anno corrente, a titolo di imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, fino a concorrenza. In tal caso l'ufficio rilascia al contribuente, in luogo del rimborso, un'attestazione indicante l'ammontare del credito e degli importi compensati per ogni annualità d'imposta.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11, comma 3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento della maggiore imposta dovuta. Non si considera motivo di dichiarazione infedele la discrepanza tra rendita presunta in via provvisoria e la rendita definitiva assegnata dal Catasto all'atto dell'accatastamento e, pertanto, non saranno applicate sanzioni ed interessi al contribuente che non ha avuto la giusta conoscenza della rendita catastale attribuitagli dal Catasto.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,65 a € 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei precedenti commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli artt. 16 e 17 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. Il Comune applica gli interessi per la riscossione e per il rimborso dell'imposta, nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dalla data dell'eseguito versamento.
7. Su richiesta del contribuente che abbia ricevuto avviso di accertamento il funzionario responsabile del tributo può concedere, tenuto conto degli importi da versare e delle condizioni economiche del richiedente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di otto rate trimestrali. In caso di omesso pagamento di una delle rate, l'intero ammontante residuo viene riscosso secondo le modalità stabilite dal precedente art. 14. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alle scadenze previste per gli atti impositivi, si applicano gli interessi legali. Per

importi superiori a € 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata al deposito di una fideiussione bancaria o assicurativa di pari valore.

Art. 17 - Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

Art. 18 - Compensi incentivanti


La Giunta comunale, per incentivare l'attività di controllo, può destinare una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale del Servizio Tributi che ha partecipato a tale attività.

Art. 19 - Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Ianese




IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Mirko Bertolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mirko Bertolo", written over the printed name.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 31 MAG. 2012 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li 31 MAG. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Mirko Bertolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mirko Bertolo", written over the printed name.

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

- che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo (art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Mirko Bertolo

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mirko Bertolo", written over the printed name.